

Soggetto imputato:

- Datore di lavoro pubblico Datore di lavoro privato C.S.E. Dirigente
 Responsabile dei lavori Committente Preposto R.S.P.P.
 Lavoratore Altro:

Assoluzione

Condanna: pena detentiva pena pecuniaria

Concorso di colpa: -

Quantum: 20 giorni di reclusione con beneficio della sospensione condizionale e della non menzione

Evento

- Mancata tutela: non infortunio
 Danno materiale: infortunio non infortunio: lesioni morte

Fattispecie

Mentre si trovava su un cassone di un autocarro, durante le operazioni di carico di sacchi contenenti calce confezionati con una pellicola di nylon, effettuate mediante un carrello elevatore, veniva investito da alcuni di questi sacchi, cadendo sul cassone

Soggetto leso

- Operaio Artigiano Impiegato Imprenditore Altro:

Tipologia del luogo di avvenimento

- Cantiere Fabbrica Ufficio Altro:
 Pubblico Privato

Principio di diritto:

In forza del disposto dell'art.2087 c.c., il datore di lavoro è costituito garante dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale del prestatore di lavoro, essendo posto comunque a suo carico l'obbligo di adottare, secondo le regole della comune prudenza, le misure che secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori

Note:

Esito: Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese.

Esito sintesi

- Annullamento senza rinvio Rigetto del ricorso Ricorso inammissibile

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2004

Numero: 27893

Sezione: IV

cod. 28

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.